

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **TESTO UNIFICATO N. 154-184/A**

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1955 (Provvedimenti per  
manifestazioni, propaganda e opere turistiche)

\*\*\*\*\*

Approvato dalla Quinta Commissione nella seduta del 6 ottobre 2020

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 154**

presentata dai Consiglieri regionali  
GIAGONI - ENNAS - MANCA Ignazio - MELE - SAIU - PIRAS

il 28 maggio 2020

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 1955  
in materia di promozione turistica multimediale

\*\*\*\*\*

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 184**

presentata dai Consiglieri regionali  
MULA - GIAGONI - COCCIU - SALARIS - SECHI - MURA - CAREDDA

l'8 luglio 2020

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1955  
(Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche)

RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai Consiglieri

MAIELI, Presidente - SATTA Gian Franco, Vice Presidente - PIRAS, Segretario - CANU - CERA - CORRIAS, relatore di minoranza - CUCCU - FANCELLO - MORO

*Relazione di maggioranza*

*On.le MULA*

*pervenuta il 19 novembre 2020*

La Quinta Commissione ha avviato l'esame della proposta di legge n. 184 "Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1955 (Provvedimenti per manifesterazioni, propaganda e opere turistiche)" nella seduta del 29 luglio 2020. In tale occasione la proposta è stata ampiamente illustrata dal primo firmatario il quale ha evidenziato che attraverso di essa si intende porre le basi per l'attuazione di una strategia di promozione efficace, capace di richiamare visitatori, generare reddito e occupazione su tutto il territorio sardo, attraverso l'introduzione di talune significative modifiche alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche).

Le modifiche proposte, infatti, permettono di adeguare le ormai datate disposizioni contenute nella legge regionale n. 7 del 1955 alle attuali esigenze.

Assume, in particolare, rilevanza il turismo sociale, nella cui voce sono raggruppate differenti tipologie di viaggio ma accomunate da un elemento condiviso, rappresentato appunto dalla funzione "sociale" dell'esperienza turistica, trattandosi di un momento di arricchimento culturale e personale; al suo interno sono ricomprese, infatti, le colonie estive per bambini e adolescenti, i viaggi organizzati per la terza età e quelli per i gruppi di disabili e diversamente abili con familiari ed accompagnatori.

La proposta di legge, inoltre, riconosce importanza a tutte le manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, anche della tradizione identitaria di matrice religiosa o laica radicate nella memoria della comunità in cui si svolgono, che favoriscono la promozione dell'immagine della Sardegna producendo importanti ricadute positive in termini economici e di presenze turistiche su tutti i territori interessati.

Proprio per la rilevanza che assumono tali manifestazioni viene proposta l'istituzione, presso l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, del "Registro dei grandi eventi" che individuerà gli eventi religiosi, folkloristici, enogastronomici, sportivi e culturali capaci di attrarre turisti e visitatori, permettendo anche di realizzare la destagionalizzazione del mercato turistico

Nel corso della seduta, l'Assessore regionale al turismo, presente alla discussione ha dichiarato di condividere completamente l'impostazione della proposta di legge n. 184.

Successivamente, durante la discussione generale, l'On. Piras ha rilevato che la disposizione in esame presenta un contenuto parzialmente analogo a quello della proposta di legge n. 154 "Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 1955 in materia di promozione turistica multimediale", anch'essa in carico alla Commissione, e ha ravvisato l'opportunità di una loro trattazione congiunta.

Nella successiva seduta del 4 agosto 2020, la Commissione ha preso atto che le proposte di legge n. 154 e n. 184 presentano un contenuto analogo e, acquisito il parere favorevole dei proponenti,

ne ha disposto l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del Regolamento interno, incaricando l'Ufficio di procedere alla predisposizione di una bozza di testo unificato.

Nel corso della seduta l'On. Giagoni ha proceduto all'illustrazione della proposta di legge n. 154, evidenziando che la medesima è diretta a incrementare ulteriormente l'offerta e lo sviluppo del turismo nell'intero territorio regionale anche attraverso l'utilizzo dei più moderni canali di comunicazione, i cosiddetti nuovi media, o media digitali. In particolare, vengono privilegiati, quali mezzi di comunicazione di massa i canali network televisivi nazionali ed internazionali, partendo dal continente americano a quello asiatico, quali mezzi di comunicazione di massa.

Successivamente, nella seduta del 5 agosto 2020, la Commissione, ha esaminato e predisposto una proposta di testo unificato delle proposte di legge n. 184 e 154 e, acquisito il parere favorevole dell'Assessore regionale al turismo che partecipava alla seduta, ha proceduto all'approvazione dei relativi articoli, sospendendone l'approvazione finale per acquisire il parere della Terza Commissione sulla norma finanziaria.

Infine, nella seduta del 6 ottobre 2020, la Commissione ha preso atto del parere favorevole con osservazioni della Terza Commissione e ha proceduto all'approvazione finale del testo unificato 154-184, recependo le indicazioni della Terza Commissione.

Il testo approvato si compone di sette articoli, di seguito esplicitati.

Art. 1: sostituisce l'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 1955, dando una definizione più compiuta e estensiva degli incentivi al turismo sociale, caratterizzandoli come diretti a consentire l'accesso alle vacanze alle fasce di popolazione più svantaggiate, con particolare riferimento a anziani, giovani e disabili, e rimodulando il concetto delle manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, individuandoli come progetti, iniziative e manifestazioni anche della tradizione identitaria di matrice religiosa o laica radicate nella memoria della comunità in cui si svolgono, che favoriscano la promozione dell'immagine della Sardegna suscettibili di produrre importanti ricadute positive in termini economici e di generare flussi turistici sui territori interessati.

Art. 2: disciplina l'istituzione, presso l'Assessorato regionale del turismo, del "Registro grandi eventi", al cui interno sono inseriti gli eventi religiosi, folkloristici, enogastronomici, sportivi e culturali che si svolgono sul territorio regionale maggiormente capaci di attrarre turisti e visitatori.

Art. 3: prevede lo svolgimento di campagne di promozione turistica multimediale, anche attraverso i media digitali di massa e privilegiando le forme di promozione effettuate attraverso i maggiori network televisivi nazionali e internazionali.

Art. 4: attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire, con propria deliberazione, i requisiti, i criteri, la durata, le modalità di accesso ai contributi di cui alla presente legge, previo esperimento di apposito avviso o bando pubblico

Art. 5: disciplina le modalità di rendicontazione dei contributi da parte dei beneficiari.

Art. 6: riformula la norma finanziaria contenuta nella legge regionale n. del 1955, adeguandola all'attuale quadro normativo.

Art. 7: Contiene la norma finanziaria.

\*\*\*\*\*

*Relazione di minoranza*

*On.le CORRIAS*

*pervenuta il 22 ottobre 2020*

Le modifiche che si intendono apportare alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7, con la proposta portata alla discussione della Commissione, il testo unificato delle proposte di legge n. 154 e n. 184, non contribuiscono sicuramente ad aggiornare e rendere al passo coi tempi un testo normativo che, a 65 anni dalla sua approvazione, necessiterebbe di una rivisitazione complessiva anche a seguito dell'approvazione della legge regionale del 28 luglio 2017, n. 16, la norma quadro recante "Norme in materia di turismo".

Relativamente all'articolo 1, lettera c) si rileva che destinatari di contributi e sovvenzioni sono organismi pubblici e privati per la realizzazione di attività attinenti al turismo scolastico e al turismo sociale e di eventi e manifestazioni, laiche o religiose, che " ... favoriscano la promozione dell'immagine della Sardegna suscettibili di produrre importanti ricadute positive in termini economici e di generare flussi turistici sui territori interessai. A tal proposito si evidenzia che non si fa alcuno specifico riferimento all'inquadramento di tali contributi e sovvenzioni nella disciplina degli aiuti di Stato, tenuto conto che, laddove destinati a privati per attività in grado di produrre ricadute sul territorio e di spostare flussi turistici, potrebbero essere considerati come lesivi della concorrenza e dunque da qualificarsi come aiuti (in esenzione ai sensi del regolamento UE 651/2014 o "de minimis" ai sensi del regolamento UE 1407/2013). Sarebbe pertanto opportuno, per non correre il rischio di incappare in procedure di infrazione, che si provveda a chiarire, in fase di predisposizione della norma, se i contributi e le sovvenzioni siano concessi compatibilmente coi regolamenti della Commissione europea.

Per quanto riguarda invece le modifiche dell'articolo 2 della proposta, pur con le riserve della premessa, si concorda sostanzialmente con l'intento di istituire presso l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio un registro dei grandi eventi, dato che disporre di tale elenco e, soprattutto, rendere pubblici i requisiti che gli eventi devono possedere per esservi inseriti, è garanzia di trasparenza per la cittadinanza.

Per quanto attiene invece all'articolo 3, ovvero sia alle modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 1955 con l'inserimento del secondo comma relativo all'attivazione di campagne di promozione turistica multimediale, si evidenzia, a fronte di un generico comma 1 che rimanda ad attività varie ed eventuali, un dettaglio inusuale che giunge addirittura, nella proposta, a individuare alcuni dei requisiti dei soggetti che dovranno realizzare le campagne, requisiti che sarebbero magari da esplicitare in altra sede e in altri atti. Ancora ci si prende la briga di chiamare in causa e dilungarsi sulla promozione multimediale quando esiste un articolo apposito nella norma quadro sopracitata, l'articolo 6 - Promozione turistica della Regione - che recita:

"1. La Regione promuove l'offerta turistica regionale e l'immagine unitaria della Sardegna e concorre a valorizzare tematismi che favoriscono l'offerta integrata del patrimonio umano, ambientale, culturale e produttivo del territorio.

2. La Regione realizza iniziative e progetti speciali in ambito regionale, nazionale e internazionale."

Ma questo articolo forse si preferisce non chiamarlo in causa e, invece, svuotarlo di contenuti ricorrendo a un'altra norma per trattarne una parte, forse perché il soggetto chiamato a programmare e realizzare le politiche di promozione è quell'Agenzia DMO istituita nel successivo articolo 7 della stessa legge regionale n. 16 del 2017, che un disegno di legge approvato in Giunta a gennaio 2020 ne ha richiesto l'abolizione.

Intervenire dunque sulla norma del 1955, integrandola con disposizioni che dovrebbero essere invece accolte nella legge quadro, continua a rendere frammentaria, sia istituzionalmente che operativamente, la politica di promozione turistica della Regione, a maggior ragione se tale politica viene privata di un organismo di governance quale doveva essere l'agenzia DMO nell'intento del legislatore.

Non vi sono osservazioni sulle modifiche proposte agli articoli 4, 5 e 6.

\*\*\*\*\*

La Terza Commissione, nella seduta di martedì 8 settembre 2020, ha espresso a maggioranza l'allegato parere favorevole con osservazioni sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto.

La Commissione ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento Interno, il Presidente.

#### Allegato 1

Il testo in esame contiene una serie di modifiche alla legge regionale n. 7 del 1955 prive di effetti finanziari diretti.

La Terza Commissione, nell'esprimere parere favorevole, invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di novellare anche l'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 1955 nei seguenti termini: "Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua la presente legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziare annualmente con legge di bilancio per tali finalità in conto della missione 7 (Turismo) e relativi programmi".

La Commissione suggerisce, inoltre, la seguente riformulazione dell'articolo 6 (Norma finanziaria) del testo in esame: "Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale".

## TESTO DELLA COMMISSIONE

**Titolo:** Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1955 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche)

### Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 1955 in materia di misure per lo sviluppo del turismo

1. L'articolo 1 della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche) è sostituito dal seguente: "Art. 1 (Misure a sostegno del turismo)

1. Allo scopo di incrementare lo sviluppo del turismo nel territorio della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi per:

- a) il turismo scolastico, anche con l'assegnazione di viaggi premio agli alunni meritevoli;
- b) il turismo sociale, per consentire l'accesso alla vacanza alle fasce di popolazione più svantaggiate (anziani, giovani, disabili);
- c) sostenere progetti, iniziative e manifestazioni anche della tradizione identitaria di matrice religiosa o laica radicate nella memoria della comunità in cui si svolgono, che favoriscano la promozione dell'immagine della Sardegna e siano suscettibili di produrre importanti ricadute positive in termini economici e di generare flussi turistici sui territori interessati.

2. L'ammontare dell'erogazione può estendersi all'intera spesa."

### Art. 2

Integrazioni all'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 1955 in materia di istituzione del registro dei grandi eventi

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 1955 è aggiunto il seguente:

"Art. 1 bis (Registro dei grandi eventi)

1. la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, istituisce presso l'Assessorato medesimo il "Registro dei grandi eventi" e ne definisce le modalità attuative e di accesso.

2. Sono inserite nel "Registro dei grandi eventi" le manifestazioni pubbliche di cui all'articolo 1, lettera c, ri-

spondenti agli specifici requisiti individuati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. 3. L'Assessorato provvede alla tenuta del Registro e al suo aggiornamento periodico.

#### Art. 3

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 1955 in materia di promozione turistica multimediale

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 1955 è aggiunto il seguente: "1 bis. Per promuovere la Sardegna, l'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a destinare, annualmente, risorse per campagne di promozione turistica multimediale, anche attraverso i media digitali di massa. Sono privilegiate le forme di promozione effettuate attraverso i maggiori network televisivi (privati e pubblici) nazionali e internazionali. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le direttive per l'applicazione del presente comma, che tengano conto anche delle esperienze pregresse nelle campagne di comunicazione della promozione turistica nazionale ed internazionale, effettuate per enti pubblici anche a livello regionale, e riferite a mercati che hanno garantito un elevato numero di presenze annue.".

#### Art. 4

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 1955 in materia di procedure attuative

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 1955 è sostituito dal seguente:  
"Art. 4 (Procedure)  
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, stabilisce i requisiti, i criteri, la durata, le modalità di accesso ai contributi di cui all'articolo 1 e le modalità di rendicontazione del loro utilizzo.  
2. I contributi sono concessi a seguito dell'esperimento di apposito avviso o bando pubblico da parte dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, che cura la relativa istruttoria.".

#### Art. 5

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 1955 in materia di funzioni regionali

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 1955 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Funzioni regionali)

1. I beneficiari dei contributi di cui alla presente legge presentano il rendiconto relativo all'impiego delle somme concesse con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1.

2. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio verifica il regolare utilizzo dei contributi erogati."

Art. 6

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 1955 in materia di disposizioni finanziarie

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 1955, è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Norma finanziaria)

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua la presente legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziare annualmente con legge di bilancio per tali finalità in conto della missione 07 (Turismo) e relativi programmi."

Art. 7

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.